



DETERMINAZIONE N. **27** DEL...**1.7.MAR.2014**

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 17 MAR. 2014

Oggetto: Proroga della convenzione tra l'INPS ed i CAF per l'attività relativa alla certificazione ISEE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **Visto** il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- **Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- **Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **Visto** l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
- **Vista** la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;
- **Visto** il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- **Visto** il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

- **Visto** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- **Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha stabilito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- **Considerato** che le stesse situazioni economiche vengono accertate mediante la presentazione a cura del soggetto interessato di apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica e dell'indicatore della situazione economica equivalente dello stesso soggetto;
- **Visto** l'art. 5 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con D.P.C.M., da emanare entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali e che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del citato decreto, è abrogato, tra l'altro, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- **Visto** il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014 in vigore dall'8 febbraio 2014, recante *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";*

- **Visto**, in particolare, l'art. 10, comma 3 del precitato D.P.C.M. n. 159 per effetto del quale, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.P.C.M. stesso, sia, tra l'altro, approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione e siano definite le modalità con cui la stessa attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possano essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU;
- **Visto** l'art. 14 del citato D.P.C.M. n. 159/2013, per effetto del quale l'ISEE è rilasciato secondo le nuove modalità a partire dai trenta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento di cui al punto precedente;
- **Ravvisata** la necessità che, per effetto della entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159/2013, l'Istituto debba porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di adeguare i flussi amministrativi e le procedure informatiche al nuovo quadro normativo;
- **Preso atto** che il rilascio dell'ISEE secondo le nuove modalità avverrà non prima di cinque mesi dalla pubblicazione del D.P.C.M. n. 159/2013 sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. serie generale n. 19 del 24 gennaio 2014);
- **Considerato** che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INPS deve provvedere, tra l'altro, "ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011";
- **Visto** che, in base all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. del 18 maggio 2001, i comuni, gli enti erogatori e le sedi INPS presso i quali può essere presentata la DSU, sono tenuti ad assicurare l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della stessa, anche con la collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale;
- **Visto** che l'art. 4 bis del già citato decreto legislativo n. 109/1998, come novellato dall'art. 34 della legge 4 novembre 2010, n.183, ha confermato la possibilità per l'Istituto di stipulare apposite

convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (di seguito CAF) per l'alimentazione del sistema informativo ISE/ISEE;

- **Tenuto conto** che, all'esito di un'analisi costi e benefici attesi, in base alla quale è risultato opportuno ed economicamente conveniente procedere all'affidamento di dette attività, a titolo oneroso ed in via non esclusiva, ai CAF, l'Istituto, con determinazione presidenziale n. 233 del 18 dicembre 2012, ha proceduto all'approvazione dello schema convenzionale tra INPS e CAF per l'attività di certificazione ISEE relativa agli anni 2012 - 2013;
- **Considerato** che le convenzioni sottoscritte tra l'Istituto ed i Caf hanno cessato la loro efficacia al 31 dicembre 2013;
- **Ravvisata** quindi l'opportunità di approvare il nuovo schema convenzionale successivamente al rilascio dell'ISEE secondo le nuove modalità, al fine di garantire la migliore corrispondenza delle nuove previsioni pattizie alle disposizioni normative contenute nel precitato D.P.C.M. n. 159/2013;
- **Tenuto conto** che, nelle more della compiuta attuazione del nuovo quadro normativo, appare necessario assicurare la prosecuzione dell'attività di certificazione ISEE da parte dei CAF anche in considerazione dell'importante funzione che assume la relativa banca dati che deve essere interrogata dagli enti erogatori dei benefici per verificare il possesso dei requisiti in capo ai soggetti richiedenti il riconoscimento degli stessi benefici o di particolari servizi legati a determinate situazioni economiche;
- **Valutata** quindi l'opportunità di prorogare la convenzione con i CAF, confermando disciplina e modalità operative già previste per il biennio 2012-2013 sino al completamento del quadro normativo di riferimento ed in ogni caso sino e non oltre il 31 dicembre 2014;
- **Tenuto conto** che rimarranno invariati i costi del servizio, così come determinati e quantificati per le dichiarazioni compilate e trasmesse a decorrere dal 15 agosto 2012, secondo la tabella sotto riportata:

Dichiarazione ISEE	Costo del servizio
un solo soggetto	€ 8,00
da due a cinque soggetti	€ 10,80
più di cinque soggetti	€ 13,20

- **Considerato** che lo schema convenzionale attualmente in vigore prevede la possibilità per l'Istituto di recedere unilateralmente o non procedere alla stipula di nuove convenzioni con soggetti che hanno commesso gravi inadempienze o per i quali a seguito delle verifiche

effettuate da parte dello stesso Istituto o da parte di qualunque altra Autorità, è risultato un indice di difettosità delle dichiarazioni inviate pari o superiore al 5% di quelle sottoposte a verifica;

Preso atto che, in occasione del bilancio di previsione per l'anno 2013, approvato dal Consiglio di indirizzo e Vigilanza nella seduta del 26 febbraio 2013, le "Spese per i servizi svolti dai CAF per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee)" il cui onere era posto a carico del capitolo 5U1104023/00 sono state assegnate alla UPB3, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito e sono state poste a carico del capitolo di nuova istituzione 3U1210024/01 di pari denominazione;

Vista la circolare n. 33 del 27 febbraio 2013, con la quale il Direttore generale ha, tra l'altro, fornito disposizioni operative riguardanti il trasferimento delle attività amministrative da una Struttura all'altra, quale conseguenza della variazione ai capitoli;

Preso atto che la spesa per il 2014 è quantificata in euro 76.000.000,00 (settantaseimilioni/00) IVA inclusa, e che tali oneri trovano copertura nel capitolo 3U1210024/01 del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 approvato dal CIV nella seduta del 19 febbraio u.s. e che la stessa deve intendersi come limite di spesa;

Considerato che le sopra citate prescrizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in forza delle quali l'INPS deve conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011 relativamente alle attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, saranno rispettate grazie alle minori spese sostenute per il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione di prestazioni assistenziali (convenzione Icric);

Considerato che, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute impongano all'INPS ulteriori risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i CAF, l'Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui sopra agli effetti di tali disposizioni;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

1. di prorogare la vigenza delle convenzioni sottoscritte con i Caf per l'attività relativa alla certificazione ISEE sino alla compiuta attuazione del nuovo quadro normativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;
2. di dare mandato al Direttore generale di adottare le più opportune forme per la comunicazione di tale proroga, nonché per la raccolta delle dichiarazioni di adesione da parte dei soggetti abilitati già sottoscrittori delle convenzioni ISEE 2012-2013;
3. di approvare gli oneri derivanti dalla presente convenzione per l'anno 2014, quantificati in euro 76.000.000 (settantaseimilioni /00) IVA inclusa che trovano copertura nel capitolo 3U1210024/01 del Bilancio di Previsione per l'anno 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti

